

I ZIMBRA CULTURE APS
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
STATUTO

Allegato A al verbale di assemblea straordinaria

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, una associazione non riconosciuta denominata "I Zimbra Culture".

L'associazione, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, integra la propria denominazione con l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o con l'acronimo "APS" e ne fa uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Castellammare di Stabia, in Piazza Giacomo Matteotti n. 24. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo diversa delibera dell'assemblea. L'associazione può istituire sedi operative, sezioni o recapiti sul territorio nazionale ed estero.

Art. 2 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con le maggioranze previste dal presente statuto.

Art. 3 - Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'associazione è ente del Terzo Settore senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo la crescita culturale e civile delle persone e delle comunità, l'inclusione sociale, il dialogo interculturale, la partecipazione attiva, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico. L'associazione garantisce la piena democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'associazione opera a favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi e di terzi, in forma di azione volontaria, mutualità, erogazione gratuita di servizi, produzione o scambio di beni e servizi, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 - Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). In particolare, l'associazione svolge le seguenti attività:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, nonché iniziative di promozione, diffusione e valorizzazione della cultura, delle arti performative, della musica, del teatro e delle espressioni artistiche contemporanee e tradizionali, anche come strumenti di inclusione sociale e rigenerazione territoriale;

b) educazione, istruzione e formazione, anche in ambito culturale, artistico, ambientale e sociale, nonché attività educative e formative rivolte a persone di tutte le età, con particolare attenzione a soggetti in condizioni di fragilità o svantaggio, anche al fine di prevenire e contrastare la povertà educativa e favorire pari opportunità di accesso alla cultura e alla conoscenza;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e del paesaggio, nonché promozione delle identità locali e delle tradizioni, anche in chiave di innovazione culturale e dialogo interculturale;

d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento dell'ambiente e all'utilizzo consapevole e sostenibile delle risorse naturali, anche attraverso la realizzazione e gestione di orti sociali, giardini condivisi, apiari, laboratori di educazione ambientale e pratiche di cittadinanza ecologica;

e) interventi e servizi sociali ai sensi della normativa vigente, finalizzati al benessere psicofisico delle persone e all'inclusione sociale, anche mediante attività a contatto con la natura, laboratori educativi e iniziative di sostegno rivolte a soggetti fragili, minori, anziani e caregiver;

f) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, delle pari opportunità, della cittadinanza attiva, dell'inclusione e coesione sociale, della valorizzazione delle diversità e del dialogo interculturale, anche attraverso percorsi partecipativi e comunitari;

g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, nonché promozione di scambi, gemellaggi, mobilità internazionale e processi di internazionalizzazione;

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza, della partecipazione democratica e della costruzione di comunità inclusive, solidali e multiculturali;

i) ideazione e realizzazione di progetti di rigenerazione urbana e sociale, con particolare attenzione alle periferie e ai contesti di marginalità, attraverso iniziative culturali, artistiche e sociali volte a favorire l'inclusione, la coesione sociale e il protagonismo delle comunità locali;

j) promozione di percorsi di inclusione sociale e di empowerment di giovani e persone in condizioni di vulnerabilità, attraverso l'arte sociale, la progettazione culturale e sociale e metodologie partecipative.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione può organizzare corsi, laboratori, seminari, convegni, festival, concerti, spettacoli, mostre, rassegne, residenze artistiche, attività editoriali e multimediali, nonché attività di ricerca, documentazione, divulgazione, progettazione partecipata, campagne di sensibilizzazione, iniziative di rete e collaborazioni con enti pubblici e privati, a livello locale, nazionale e internazionale.

Art. 5 - Attività diverse, raccolta fondi e attività strumentali

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. La competenza a individuarle in concreto è attribuita al Consiglio Direttivo, che ne dà conto nel bilancio e nella relazione di missione, ove prevista.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e pubblico.

Art. 6 - Assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili

L'associazione non ha scopo di lucro. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 7 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'associazione possono derivare, a titolo esemplificativo, da quote associative, contributi pubblici e privati, erogazioni liberali, donazioni e lasciti, rendite patrimoniali, proventi da raccolta fondi, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate da attività diverse e da ogni altra entrata ammessa dalla legge.

Art. 8 - Associati: numero minimo, ammissione e carattere aperto

Possono essere ammessi come associati tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e intendono contribuire alla loro realizzazione. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge per le APS.

L'associazione può ammettere come associati anche altri enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero complessivo degli associati.

L'associazione non può disporre limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e non può adottare discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o alla partecipazione alla vita associativa.

Art. 9 - Procedura di ammissione

La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo e deve contenere l'impegno ad accettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda entro sessanta giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto, la deliberazione deve essere motivata e comunicata all'interessato, che entro sessanta giorni può chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea nella prima riunione utile.

Art. 10 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa, di frequentare i locali e le iniziative dell'associazione secondo i regolamenti interni, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.

Gli associati hanno il dovere di rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti, le deliberazioni degli organi sociali, di mantenere un comportamento corretto verso l'associazione e gli altri associati e di versare la quota associativa annuale eventualmente deliberata. La quota associativa è personale, non trasferibile e non rivalutabile.

Art. 11 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, decesso o mancato pagamento della quota associativa per il periodo eventualmente determinato dal regolamento o dalla delibera annuale.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, quale organo eletto dall'assemblea, per gravi motivi, quali la violazione del presente statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali, ovvero per comportamenti che arrechino danno materiale o morale all'associazione.

Prima dell'adozione del provvedimento, l'interessato deve essere informato per iscritto degli addebiti e posto in condizione di presentare le proprie difese. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato all'interessato, il quale può proporre ricorso all'assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione. Fino alla decisione dell'assemblea, l'efficacia del provvedimento resta sospesa.

Art. 12 - Volontari

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. I volontari svolgono la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti in apposito registro. L'associazione assicura i volontari ai sensi della normativa vigente.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Nei casi e nei limiti consentiti dalla legge, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione, previa delibera del Consiglio Direttivo che individui le tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali tale modalità è ammessa.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 13 - Lavoratori e collaboratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e del perseguimento delle finalità statutarie nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. I rapporti con il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e dagli eventuali regolamenti interni.

Art. 14 - Libri sociali

L'associazione deve tenere il libro degli associati, il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, il libro dei verbali delle assemblee, il libro dei verbali del Consiglio Direttivo e ogni altro libro eventualmente richiesto dalla legge.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo modalità che garantiscano trasparenza, tracciabilità e tutela dei dati personali. La richiesta è presentata al Presidente o al Consiglio Direttivo, che ne consente l'accesso entro un termine congruo.

Art. 15 - Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea degli associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. l'Organo di controllo, se nominato nei casi previsti dalla legge o per scelta dell'assemblea;
5. il Revisore legale dei conti, quando previsto dalla legge o nominato dall'assemblea.

Tutte le cariche sociali sono elettive e sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, fatti salvi i compensi eventualmente spettanti ai componenti dell'organo di controllo o al revisore in possesso dei requisiti di legge.

Art. 16 - Assemblea degli associati: convocazione e diritto di voto

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo diversa inderogabile previsione di legge o regolamento favorevole all'associato. Ciascun associato ha diritto a un voto.

L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati. La convocazione contiene ordine del giorno, data, ora, luogo e modalità di partecipazione ed è trasmessa con mezzi idonei a garantirne la conoscibilità almeno otto giorni prima della riunione.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta; ciascun associato non può rappresentare più di tre associati. È ammessa la partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 17 - Assemblea: quorum e competenze

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

Per le modifiche statutarie l'assemblea delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quorum più elevati previsti dalla legge. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Sono comunque di competenza inderogabile dell'assemblea: la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali; la nomina, quando prevista, dell'organo di controllo, del revisore legale o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; l'approvazione del bilancio; la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali; la decisione sui ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo; le modifiche dello statuto; l'eventuale approvazione del regolamento dei lavori assembleari; lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; ogni altro oggetto attribuito dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 18 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette, eletti dall'assemblea tra gli associati. Tutti gli amministratori devono essere persone fisiche. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione può avvenire anche per via telematica. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'assemblea.

Art. 19 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, in particolare: predispone il bilancio di esercizio e gli eventuali documenti accompagnatori; cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; delibera sulle domande di ammissione degli associati e sui provvedimenti di esclusione; individua le attività diverse ai sensi dell'art. 6 del CTS; approva progetti, convenzioni, regolamenti interni e programmi annuali; amministra il patrimonio associativo; apre e chiude conti correnti; stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari nei limiti di legge; può delegare specifici compiti a uno o più consiglieri nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 20 - Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva alla sua elezione, nomina tra i propri componenti il Presidente e il Vicepresidente e può attribuire le funzioni di Segretario e Tesoriere anche cumulativamente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e firma gli atti sociali. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. Il Segretario redige i verbali e cura la tenuta della documentazione sociale; il Tesoriere cura la gestione amministrativa e contabile, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Organo di controllo e revisione legale

L'assemblea nomina l'organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o quando lo ritenga opportuno. Nomina altresì il revisore legale dei conti o la società di revisione nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 o quando lo ritenga opportuno.

Art. 22 - Esercizio sociale, bilancio e trasparenza

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto per cassa nei casi consentiti dalla legge.

Il bilancio è depositato presso la sede dell'associazione nei quindici giorni precedenti l'assemblea convocata per la sua approvazione ed è approvato dall'assemblea entro i termini di legge.

Il bilancio di esercizio approvato è depositato nel RUNTS entro i termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Al ricorrere dei presupposti normativi, l'associazione redige il bilancio sociale e provvede ai relativi adempimenti di approvazione, deposito presso il RUNTS e pubblicazione, ove richiesti dalla legge.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nella relazione di missione o nelle annotazioni al rendiconto per cassa, se dovute.

Art. 23 - Convenzioni, reti e collaborazioni

Per il perseguimento delle proprie finalità l'associazione può aderire a reti associative, coordinamenti, forum o altri enti del Terzo Settore, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, promuovere partenariati, partecipare a bandi e programmi, costituire o partecipare a organismi strumentali consentiti dalla legge, purché coerenti con le finalità statutarie.

Art. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'assemblea con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 25 - Rinvio

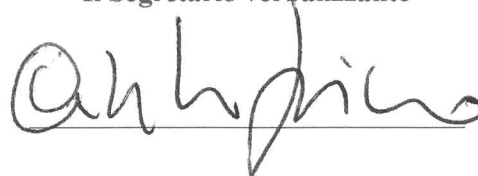
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano il codice civile, il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, i relativi decreti attuativi e la restante normativa vigente in materia.

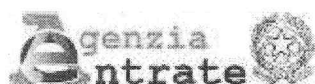
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Domenico", written over a horizontal line.

Il Segretario verbalizzante

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Antonio", written over a horizontal line.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI NAPOLI

UFFICIO TERRITORIALE DI: CASTELLAMMARE DI STABIA

Registrazione di Atto Privato

Il 30/03/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TEL , serie 3 , numero 406

data di stipula: 24/03/2026

ident.vo telematico: TEL26L000406000NE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 09316091215

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

09316091215				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24